

Circolare mensile

MAGGIO 2023: NOVITÀ..... 2

1	Controlli sull'apertura della partita IVA - Provvedimento attuativo	2
2	Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale - Modelli 730-1 - Modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate nel 2023	3
3	Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas per il secondo trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione nel modello F24	4
4	Crediti d'imposta gas - Incremento del 30% del prezzo di riferimento del gas - Irrilevanza di un contratto di fornitura a prezzo fisso	4
5	Credito d'imposta per la musica - Presentazione istanze per il 2022	5
6	Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate - Versamento dell'imposta sostitutiva - Istituzione del codice tributo.....	5
7	Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili.....	6
8	Attività di vendita dei carburanti - Trasparenza dei prezzi - Nuova disciplina - Provvedimento attuativo.....	8
9	Cause di esclusione dal regime forfetario - Titolarità di pensione	9
10	Controllo del versamento delle ritenute negli appalti - Responsabilità del committente - pagamento della sanzione	10
11	Incentivo per i lavoratori che rinunciano alla pensione "Quota 103"	11
12	Compensi agli amministratori reversibili su base internazionale - Regime fiscale	12
13	Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Utilizzo in compensazione nel modello F24	12
14	Riparazione e sostituzione di beni in garanzia - Trattamento IVA	13
15	Note di variazione IVA - Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato - Esclusione	13
16	Servizi di formazione - Messa a disposizione di personale docente - Esenzione IVA - Condizioni.....	14
17	Partecipazione di una sede secondaria a un gruppo IVA inglese - Effetti IVA della <i>Brexit</i>	15
18	Cessione di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva - Rilevanza IVA.....	15
19	Rifiuti di pile e accumulatori - Somme erogate - Ristoro di costi - Trattamento ai fini IVA.....	16
20	Imposta di bollo - Riaddebito in fattura dei costi di immatricolazione	16
21	Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Modifica delle liste degli Stati partecipanti	17

GIUGNO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 18

1	<p>CONTROLLI SULL'APERTURA DELLA PARTITA IVA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Con il provv. 16.5.2023 n. 156803, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di attuazione dell'art. 35 co. 15-<i>bis</i>.1 e 15-<i>bis</i>.2 del DPR 633/72 (inseriti dalla L. 197/2022), mediante il quale sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA.</p> <p>Inoltre, il provvedimento ha approvato la <i>fac-simile</i> riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all'eventuale provvedimento di cessazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
1.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 1 co. 148 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando il menzionato art. 35 del DPR 633/72, ha introdotto alcune disposizioni che consentono all'Agenzia delle Entrate di implementare nuovi controlli connessi all'attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nell'ottica di ridurre l'evasione fiscale.</p> <p>I controlli sono, quindi, principalmente rivolti alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.</p> <p>All'esito degli specifici controlli operati dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili qualora obbligatorie.</p> <p>Esponendo "documentazione idonea", il soggetto invitato a comparire può attestare l'assenza dei profili di rischio che gli sono stati contestati.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione "di persona" del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 11 co. 7-<i>quater</i> del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".</p>
1.2	<p>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DEI CONTROLLI</p> <p>Il provvedimento individua le modalità di valutazione del rischio dei contribuenti, al fine dei controlli in argomento.</p> <p>La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica; gli elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la mancanza di un professionale e abituale svolgimento dell'attività d'impresa, arte o professione; • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività; • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie. <p>Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.</p>
1.3	<p>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DEI CONTROLLI</p> <p>A seguito dell'invito a comparire presso gli Uffici, il contribuente è chiamato a fornire i chiarimenti richiesti e le scritture contabili di cui all'art. 14 o 19 del DPR 600/73, qualora obbligatorie.</p> <p>Nei confronti dei soggetti destinatari dell'invito a comparire, l'Ufficio effettua le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riscontri volti a verificare l'effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta in-

<p>segue</p>	<p>dividuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell'ente ai quali è riferita la partita IVA (ad es. aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, al possesso dei requisiti di imprenditorialità, alla solidità patrimoniale e finanziaria, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • riscontri volti a verificare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, anche sulla base dei documenti esibiti e dei chiarimenti forniti; • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo IVA, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall'Ufficio.
<p>1.4</p>	<p>RICHIESTA DI RIATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA E FIDEIUSSIONE</p> <p>Successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA eventualmente emanato dall'Agenzia delle Entrate, il destinatario può richiedere la riattribuzione di un numero di partita IVA, solamente previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Detta polizza o fideiussione deve avere la durata di 3 anni ed essere di importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000,00 euro.</p> <p>La polizza o fideiussione è prestata a favore del Direttore <i>pro tempore</i> della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di nuova attribuzione della partita IVA.</p> <p>Con il provvedimento in esame è stato approvato il <i>fac-simile</i> recante il contenuto minimo che devono possedere la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria.</p>
<p>2</p>	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE - MODELLI 730-1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEL 2023</p>
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 16.5.2023 n. 155303 ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1 relativi al periodo d'imposta 2022) da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, confermando la procedura prevista per le schede trasmesse l'anno scorso (modelli 730-1 relativi al periodo d'imposta 2021), di cui al provv. 14.1.2022 n. 11185.</p>
<p>2.1</p>	<p>MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO PER LA "DEMATERIALIZZAZIONE"</p> <p>L'art. 4 co. 2 del DL 10.5.2023 n. 51 ha infatti rinviato al 2024 la "dematerializzazione", cioè la trasmissione in via telematica, dei modelli 730-1 in relazione ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, disposta dall'art. 37 co. 2-<i>bis</i> lett. c-<i>bis</i> del DLgs. 241/97, come modificato dall'art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), che sarebbe dovuta decorrere da quest'anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022.</p> <p>Le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dovevano infatti essere stabilite con un apposito provvedimento della stessa Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che non è stato però emanato.</p>
<p>2.2</p>	<p>TRASMISSIONE DEI MODELLI 730-1 NEL 2023</p> <p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale trasmettono ancora per quest'anno i modelli 730-1, relativi al periodo d'imposta 2022, all'Agenzia delle Entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. professionista o CAF), consegnando le schede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'interno dell'apposita busta di cui all'Allegato 2 al provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2023 n. 34545; • ovvero in una normale busta di corrispondenza, nella quale si indica la dicitura "Scelte di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. <p>In entrambi i casi, le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.</p>

segue	<p>Bolla di consegna delle buste</p> <p>In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d'imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 al provv. 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta.</p> <p>Qualora le buste vengano consegnate ad un ufficio postale, non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali. In questo caso, i sostituti d'imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.</p>
2.3	<p>TERMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Gli uffici postali e gli intermediari che ricevono le schede cartacee dei contribuenti dai sostituti d'imposta devono trasmettere tempestivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.</p> <p>In ogni caso, gli intermediari devono inviare i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31.7.2023, per le schede ricevute fino al 15.7.2023; • entro il 15.10.2023, per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.
3	<p>CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24</p>
	<p>Con la ris. 10.5.2023 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno) 2023 (art. 4 del DL 34/2023).</p> <p>Tali crediti devono essere utilizzati entro il 31.12.2023.</p>
3.1	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "7015", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese energivore; • "7016", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore; • "7017", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese gasivore; • "7018", per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore.
3.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
3.3	<p>PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
4	<p>CREDITI D'IMPOSTA GAS - INCREMENTO DEL 30% DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL GAS - IRRILEVANZA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA A PREZZO FISSO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 316, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte delle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022 e seguenti), non rileva la circostanza che sia stato stipulato dall'impresa un contratto di fornitura a prezzo fisso.</p> <p>La norma che disciplina il credito d'imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso, prevedendo che l'aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).</p> <p>Pertanto, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del</p>

segue	<p>predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle specifiche disposizioni) non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla media dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative; • al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA MUSICA - PRESENTAZIONE ISTANZE PER IL 2022</p> <p>Con il DM 10.5.2023 n. 1781 e l'avviso del Ministero della Cultura 11.5.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere, in relazione alle spese sostenute nel 2022, al credito d'imposta per la musica disciplinato dall'art. 7 co. 1 del DL 91/2013.</p> <p>Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono state definite con il DM 13.8.2021, come modificato dal DM 30.3.2023 n. 147.</p>
5.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920; • esistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura; • nel cui oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi di cui all'art. 78 della L. 633/41 o di videogrammi musicali oppure la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
5.2	<p>DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali; • fino all'importo massimo di 1.200.000,00 euro nei 3 anni d'imposta. <p>L'importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000,00 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 75.000,00 euro (comunque entro l'importo massimo di beneficio riconoscibile per ciascuna impresa).</p>
5.3	<p>MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Le imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti che hanno sostenuto le spese agevolabili nel 2022, devono presentare l'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 14.7.2023; • mediante l'apposita piattaforma <i>online</i> all'indirizzo https://doc.cultura.gov.it (piattaforma DGCOL), utilizzando l'apposita modulistica. <p>Parallelamente all'invio della domanda <i>online</i>, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell'opera oggetto della richiesta di beneficio alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo - Servizio I - Tax credit Musica; • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con l'indicazione "Allegato istanza credito d'imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 - DI 13 agosto 2021". <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese risulti superiore alle somme stanziati, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante.</p>
6	<p>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p>
	<p>Con la ris. 19.5.2023 n. 23, Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la nuova rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati nei mer-</p>

<i>segue</i>	cati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'art. 5 co. 1- <i>bis</i> della L. 448/2001 (inserito dall'art. 1 co. 107 della L. 197/2022, legge di bilancio 2023).
6.1	<p>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE</p> <p>Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il co. 1-<i>bis</i> dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16% ed è possibile perfezionare l'opzione entro il 15.11.2023.</p>
6.2	<p>ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO RELATIVO ALLE PARTECIPAZIONI QUOTATE</p> <p>La rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati si affianca a quella relativa alle partecipazioni non quotate e a quella del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili), disciplinati rispettivamente dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>La risoluzione in commento istituisce quindi il codice tributo "8057", denominato "<i>Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione</i>".</p>
6.3	<p>CONFERMA DEI CODICI TRIBUTO RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E AI TERRENI</p> <p>Viene espressamente indicato che resta fermo l'utilizzo dei codici tributo "8055" e "8056", per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni.</p>
6.4	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo ("8055", "8056" e "8057") vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, nel formato "AAAA".
7	<p>IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI MAGGIORMENTE ECO-SOSTENIBILI</p> <p>Con il DM 12.4.2023, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 23.5.2023 n. 119, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.</p>
7.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attive sul territorio italiano; • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
7.2	<p>INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p> <p>In relazione all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;

segue

- veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
- dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.

Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI *step E* o euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 23.5.2023.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI *step E*, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI *step E* il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici

Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:

- le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
- i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
- la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti *standard* ambientali.

Maggiorazione per piccole e medie imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

Incumulabilità

I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*".

7.3	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio.</p> <p>A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.</p> <p>Le domande saranno esaminate in base all'ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
7.4	<p>PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO</p> <p>I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche.</p> <p>Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.</p>
8	<p>ATTIVITÀ DI VENDITA DEI CARBURANTI - TRASPARENZA DEI PREZZI - NUOVA DISCIPLINA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p>
	<p>Con il DM 31.3.2023, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.5.2023 n. 118, sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti per autotrazione, introdotta dall'art. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 conv. L. 10.3.2023 n. 23, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di comunicare al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) i prezzi praticati da ogni singolo impianto; • l'obbligo di esposizione nel punto vendita di un cartellone riportante i prezzi medi di riferimento elaborati dal suddetto Ministero.
8.1	<p>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI PRATICATI</p> <p>L'obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> dei prezzi di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, praticati al pubblico, sussiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato; • per ogni singolo impianto di distribuzione; • in caso di vendita effettuata mediante modalità <i>self service</i>; qualora non sia presente e operativa tale forma di vendita, si fa riferimento alla vendita in modalità "servito". <p>La comunicazione deve essere effettuata, a decorrere dal 24.7.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'apertura di un nuovo impianto; • in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata; • esclusivamente con modalità telematiche utilizzando, previa autenticazione, l'applicativo disponibile all'indirizzo Internet https://carburanti.mise.gov.it. <p>I prezzi devono essere indicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.</p> <p>I prezzi comunicati al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> sono pubblicati sul servizio telematico "Osservaprezzi carburanti".</p>
8.2	<p>ELABORAZIONE DEI PREZZI MEDI DA PARTE DEL MINISTERO</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>, ricevute le comunicazioni sui prezzi applicati, elabora i dati e calcola la media aritmetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita in impianti situati fuori della rete autostradale; • su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale. <p>A partire dall'1.8.2023, il Ministero provvede alla pubblicazione dei suddetti prezzi medi, al fine di renderli disponibili agli esercenti l'attività di vendita di carburante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'apposita sezione del proprio sito Internet (www.mise.gov.it); • con frequenza giornaliera, entro le ore 8.30.

<p>8.3</p>	<p>OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DI UN CARTELLONE RIPORTANTE I PREZZI MEDI</p> <p>Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, a decorrere dall'1.8.2023 sono tenuti ad esporre nel proprio punto vendita i prezzi medi di riferimento pubblicati dal Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita; • mediante un apposito cartellone; • assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera. <p>Nel cartellone, i prezzi medi di riferimento devono essere esposti secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gasolio (euro per litro); • benzina (euro per litro); • GPL (euro per litro); • metano (euro per chilogrammo). <p>L'esposizione del cartellone deve essere all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità, utilizzando la dimensione minima dei caratteri pari a 12 cm di altezza (con la stessa dimensione devono essere indicate le cifre decimali fino alla terza).</p> <p>Il cartellone che riporta i prezzi medi deve essere esposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro le 10.30, se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle 8.30, o nel caso di apertura 24 ore su 24; • oppure entro le due ore successive all'apertura, se l'orario di apertura è successivo alle 8.30.
<p>8.4</p>	<p>SANZIONI</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DL 5/2023, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> dei prezzi praticati e di esposizione del cartellone con i prezzi medi di riferimento, si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 2.000,00 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.</p> <p>Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso in cui il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato al Ministero dal singolo impianto di distribuzione.</p> <p>Sospensione dell'attività</p> <p>Nel caso in cui la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a 30 giorni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le suddette sanzioni in caso di violazioni si applicano a decorrere dall'1.8.2023.</p>
<p>9</p>	<p>CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO - TITOLARITÀ DI PENSIONE</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.5.2023 n. 311, è stato chiarito che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000,00 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l'applicazione del regime forfetario.</p>
<p>9.1</p>	<p>POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</p> <p>L'applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell'anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l'importo di 30.000,00 euro.</p> <p>Viene precisato che, per effetto della previsione, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di tali redditi e il loro ammontare.</p>

9.2	<p>PENSIONE SUPERIORE A 30.000,00 EURO</p> <p>Seguendo tale impostazione, è stato escluso il regime forfetario per la nuova attività avviata in Italia dal soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000,00 euro annui, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p>
10	<p>CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - PAGAMENTO DELLA SANZIONE</p>
	<p>L'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 (introdotto con l'art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), derogando al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro; • caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; • mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. <p>Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p>Con la ris. 10.5.2023 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento della sanzione irrogata al committente per la violazione della disciplina in esame.</p>
10.1	<p>SANZIONE IRROGABILE AL COMMITTENTE</p> <p>Qualora l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso violazioni in relazione all'effettuazione e al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, e il committente non abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo, il committente stesso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p>
10.2	<p>VERSAMENTO DELLA SANZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE</p> <p>Come stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.5.2023 n. 21, il versamento della sanzione irrogata al committente deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), che non consente la compensazione con crediti disponibili; • utilizzando i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> – "8119", denominato "Sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241"; – "9600", denominato "Spese di notifica". <p>Compilazione del modello "F24 ELIDE"</p> <p>In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE":</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo devono essere esposti nel campo "codice", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; • nella sezione "CONTRIBUENTE" devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; • nella sezione "ERARIO ED ALTRO" devono inoltre essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> – nel campo "tipo", la lettera "R";

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nel campo "elementi identificativi", per il codice tributo "8119", in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101"; nessun valore deve essere indicato per il codice tributo "9600"; - nel campo "anno di riferimento", l'informazione riportata nell'atto emesso dall'Ufficio, nel formato "AAAA"; - nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate negli atti emessi dall'Ufficio.
<p>11</p>	<p>INCENTIVO PER I LAVORATORI CHE RINUNCIANO ALLA PENSIONE "QUOTA 103"</p>
	<p>Il DM 21.3.2023, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.5.2023 n. 110, ha definito le modalità attuative dell'incentivo riconosciuto dall'art. 1 co. 286 - 287 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), decidono di rinunciarvi.</p> <p>In particolare, al ricorrere di tale opzione, l'art. 1 co. 286 della L. 197/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosce la facoltà di rinunciare all'accredito della quota dei contributi a carico del lavoratore relativi all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima; • prevede, nel contempo, la corresponsione al lavoratore della somma corrispondente alla quota di contribuzione a proprio carico, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'INPS. <p>Il provvedimento in esame precisa che la somma corrisposta al lavoratore è imponibile ai fini fiscali, ma non a quelli contributivi.</p>
<p>11.1</p>	<p>CARATTERISTICHE DELLA FACOLTÀ DI RINUNCIA</p> <p>La facoltà di rinuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere o successivi; • può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile; • è revocabile e, in tal caso, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata. <p>Se tale facoltà è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento in "Quota 103", l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.</p>
<p>11.2</p>	<p>CONTRIBUZIONE INTERESSATA</p> <p>La facoltà di optare per l'incentivo riguarda esclusivamente i contributi pensionistici a carico del lavoratore dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione anticipata "Quota 103".</p> <p>La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di una pensione diretta; • del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
<p>11.3</p>	<p>ASPETTI PROCEDURALI</p> <p>Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento ne deve dare comunicazione all'INPS, il quale provvederà a certificare al medesimo lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 30 giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria, • il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

segue	<p>Nel contempo, l'Istituto previdenziale comunicherà l'avvenuta certificazione anche al datore di lavoro, il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuerà gli adempimenti correlati al venir meno dell'obbligo di versamento dei contributi e alla conseguente corresponsione delle relative somme al lavoratore; • procederà all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate. <p>Spetta in ogni caso all'INPS predisporre le istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali dell'incentivo in argomento.</p> <p>Variazione del datore di lavoro</p> <p>In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne dovrà dare comunicazione al nuovo datore di lavoro entro 30 giorni.</p>
12	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI REVERSIBILI SU BASE INTERNAZIONALE - REGIME FISCALE
	<p>Con la risposta a interpello 22.5.2023 n. 330, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi pagati da una società italiana ad un amministratore, con obbligo di riversamento ad una società estera del gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono imponibili in capo all'amministratore, in virtù dell'obbligo di riversamento a terzi; • concorrono alla formazione del reddito della società beneficiaria; • sono deducibili in capo alla società erogante per competenza, e non per cassa. <p>Se la Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l'Italia allo Stato di residenza della società beneficiaria è conforme al modello OCSE, i compensi sono imponibili in capo a tale società anche in Italia solo se esiste in Italia una stabile organizzazione di tale entità: in caso contrario, la tassazione avviene in via esclusiva nell'altro Stato.</p>
13	CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
	<p>Con la ris. 24.5.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d'imposta spettante alle imprese per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all'art. 1 co. 61 - 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205 e al relativo provv. 6.6.2022 n. 193276.</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
13.1	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate è stato istituito il codice tributo "6859".</p>
13.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".
13.3	<p>PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate alla stessa Agenzia, pena lo scarto del modello F24.</p>

14	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA - TRATTAMENTO IVA
	<p>Con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 323, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti coperti dalla garanzia. Nel caso specifico, i pezzi di ricambio, nonché i beni sostitutivi o di risulta delle riparazioni, erano oggetto di movimentazione nell'UE poiché la società produttrice (soggetto extra-UE) si avvaleva di soggetti terzi (quali centri di riparazione e centri logistici) in Italia e in altri Stati membri.</p>
14.1	<p>OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA</p> <p>Con la risposta in argomento, l'Agenzia chiarisce che sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2 del DPR 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'invio dei prodotti difettosi dal cliente finale italiano ai centri di riparazione in Italia o in altro Stato UE, nonché il reinvio dei beni riparati dopo l'intervento, in quanto le operazioni non sono a titolo oneroso e il diritto di proprietà resta in capo al cliente; • l'invio al cliente finale, da parte della società, di un prodotto nuovo proveniente da altro Stato UE, sostitutivo di quello originario, in quanto manca, anche in questo caso, il carattere di onerosità (dato che la sostituzione è già parte del prezzo della vendita originaria assoggettata a imposta).
14.2	<p>TRASFERIMENTI DI BENI IN CONTO PROPRIO NELL'UE</p> <p>Per quanto concerne l'invio dei pezzi di ricambio dal centro logistico nell'UE al centro di riparazione in Italia ad opera della società, l'Agenzia chiarisce che esso configura un trasferimento di beni in conto proprio nell'Unione, realizzando una cessione intra-UE assimilata nello Stato membro di partenza e un acquisto intra-UE assimilato in Italia ex art. 38 co. 3 lett. b) del DL 331/93.</p> <p>Analogamente, l'invio di parti o beni difettosi dall'Italia a un centro logistico in altro Stato UE configura una cessione intra-UE assimilata in Italia ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93.</p> <p>Né per l'acquisto intra-UE assimilato, né per la cessione intra-UE assimilata risulta dovuta la presentazione degli INTRASTAT, trattandosi di operazioni su beni eseguite nell'ambito della garanzia (C.M. 23.2.94 n. 13, § 15.1).</p>
15	NOTE DI VARIAZIONE IVA - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO - ESCLUSIONE
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 324, ha escluso la possibilità di emettere le note di variazione IVA in diminuzione, di cui all'art. 26 del DPR 633/72, per la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012. Tale conclusione si fonda sul tenore letterale dei co. 3-bis e 10-bis dell'art. 26 del DPR 633/72, i quali non menzionano, tra le altre, le procedure di sovraindebitamento.</p>
15.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: ELENCAZIONE TASSATIVA</p> <p>L'art. 26 del DPR 633/72, come modificato dall'art. 18 del DL 73/2021, in vigore dal 26.5.2021, ha anticipato il momento a decorrere dal quale è possibile, per il cedente o prestatore, recuperare l'IVA assolta nel caso in cui il cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale non abbia pagato il corrispettivo.</p> <p>Al co. 10-bis è stabilito che, ai fini dell'emissione della nota di variazione, il debitore si considera "assoggettato" a una procedura concorsuale a partire dalla data della sentenza di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato o che dispone l'amministrazione straordinaria.</p> <p>Per le procedure aperte dal 26.5.2021 compreso, tale momento costituisce il <i>dies a quo</i> per la variazione in diminuzione.</p> <p>La nuova disciplina IVA, tuttavia, non contempla la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, con ciò dimostrando, secondo l'Agenzia delle Entrate, una consapevole scelta del legislatore di esclusione di tale procedura.</p> <p>Tale soluzione troverebbe conferma, al contrario, con l'amministrazione straordinaria, espressamente inclusa nel disposto dell'art. 26 del DPR 633/72 solo per effetto delle modifiche di cui al DL 73/2021.</p> <p>Alla luce del quadro normativo vigente, quindi, resta esclusa la possibilità di estendere la disciplina delle note di variazione alla liquidazione del patrimonio.</p>

15.2	<p>ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>L'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate potrebbe suscitare alcune difficoltà operative dettate dalla circostanza che l'art. 26 del DPR 633/72 non è aggiornato ai nuovi istituti del Codice della crisi d'impresa di cui al DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022.</p> <p>Come evidenziato anche nella risposta a interpello 324/2023, l'ambito di applicazione dell'art. 26 del DPR 633/72 potrà essere ampliato in attuazione del disegno di delega fiscale, ove, all'art. 9 lett. a) n. 3, viene demandato al Governo il compito di estendere "a tutti gli istituti" del Codice della crisi la disciplina delle note di variazione.</p>
16	<p>SERVIZI DI FORMAZIONE - MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DOCENTE - ESENZIONE IVA - CONDIZIONI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 321, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la semplice messa a disposizione del personale docente di un istituto a favore di un altro ente formativo non è un'operazione che di per sé può essere considerata esente da IVA.</p>
16.1	<p>ESENZIONE IVA PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, l'esenzione da IVA spetta qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni possano essere qualificate come "<i>di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere</i>", ivi includendosi le attività di "<i>formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale</i>" (requisito oggettivo); • gli enti erogatori siano "<i>istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni</i>" (requisito soggettivo).
16.2	<p>MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DOCENTE</p> <p>Il regime di cui all'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 non può essere applicato a tutte le attività espletate dal soggetto passivo, dovendo essere circoscritto ai soli servizi di natura educativa e didattica per i quali è stato ottenuto il riconoscimento.</p> <p>L'istituto che mette a disposizione i propri docenti a favore di un altro ente di formazione dovrebbe valutare se, alla luce degli accordi stipulati, l'attività resa consista nell'insegnamento (specificatamente riconosciuta) o in una mera messa a disposizione degli insegnanti.</p> <p>In base ai principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE 14.6.2007 causa C-434/05, l'esistenza di una trasmissione di conoscenze e competenze tra l'insegnante e i discenti è un elemento rilevante, ma non sufficiente, di per sé, "<i>a qualificare come attività di insegnamento il semplice fatto di mettere un docente a disposizione di un istituto d'istruzione</i>" (punto 19).</p> <p>Detta attività "<i>è costituita da un complesso di elementi che includono, al contempo, quelli concernenti i rapporti tra docenti e studenti nonché quelli che costituiscono il contesto organizzativo dell'istituto in questione</i>" (punto 20). Il fatto oggetto di causa, che presenta analogie con quello esaminato dall'Amministrazione finanziaria, concerneva la messa a disposizione di docenti da parte di un "<i>college</i>" nei confronti di un istituto destinatario; a quest'ultimo spettava la definizione dei compiti demandati all'insegnante, nonché la copertura assicurativa dello stesso.</p> <p>Conseguentemente la Corte di Giustizia UE non riteneva di potere considerare tale attività come "<i>idonea a rientrare nella nozione di insegnamento</i>", poiché, in base alle patteggiamenti contrattuali, risultava preminente, nel caso di specie, l'obiettivo di "<i>facilitare l'insegnamento fornito dall'istituto destinatario</i>" (punto 22).</p> <p>Le prestazioni rese dai docenti di un istituto nei confronti dei discenti di altri enti possono beneficiare dell'esenzione solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i presupposti in base ai quali è stato attribuito il riconoscimento permangano in capo al soggetto passivo che mette a disposizione i propri insegnanti; • i servizi erogati siano identici a quelli per i quali detto riconoscimento è stato ottenuto; essi non possono, infatti, consistere nella "<i>mera messa a disposizione dei docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE</i>".

17	PARTECIPAZIONE DI UNA SEDE SECONDARIA A UN GRUPPO IVA INGLESE - EFFETTI IVA DELLA BREXIT
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 314, ha chiarito gli effetti IVA della partecipazione di una stabile organizzazione di un soggetto UE a un Gruppo IVA istituito nel Regno Unito.
17.1	<p>GRUPPI IVA ISTITUITI IN PAESI TERZI</p> <p>Come recentemente indicato dal Comitato IVA, i gruppi istituiti in Paesi extra-UE, anche se con un'impostazione simile a un Gruppo IVA, non dovrebbero essere trattati come un soggetto passivo unico, né dovrebbero avere effetto nel sistema IVA dell'UE (cfr. <i>Working paper</i> 25.10.2021 n. 1027 e linee guida risultanti dalla 119° riunione del 22.11.2021).</p> <p>Ora, poiché a seguito della <i>Brexit</i> anche il Regno Unito costituisce un Paese terzo nei confronti dell'UE, la partecipazione della <i>branch</i> di un soggetto UE a un Gruppo IVA inglese non sortisce i medesimi effetti della partecipazione a un Gruppo IVA costituito ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Pertanto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a partire dall'1.1.2021, sono escluse da IVA le prestazioni di servizi effettuate tra due sedi secondarie del medesimo soggetto di diritto tedesco, l'una in Italia e l'altra nel Regno Unito, anche se la seconda sede appartiene a un Gruppo IVA inglese.</p> <p>Deve perciò considerarsi superata la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 3.11.2021 n. 756, che aveva considerato rilevanti ai fini dell'imposta le transazioni tra una stabile organizzazione italiana e la casa madre aderente a un Gruppo IVA inglese anche a seguito della <i>Brexit</i>.</p>
17.2	<p>RECUPERO DELL'IMPOSTA</p> <p>Per quanto concerne il recupero dell'imposta erroneamente assolta dalla <i>branch</i> italiana del soggetto di diritto tedesco mediante <i>reverse charge</i>, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in conformità alla procedura indicata dall'art. 6 co. 9-<i>bis</i>.3 del DLgs. 471/97, l'errore (ossia l'applicazione dell'IVA mediante <i>reverse charge</i> su operazioni non soggette) può essere corretto dal committente tramite annotazioni contabili di senso contrario a quelle già eseguite in precedenza per assolvere l'imposta, salva l'ipotesi in cui il soggetto non abbia potuto esercitare la detrazione dell'IVA. In quest'ultimo caso, l'imposta non detratta potrà essere recuperata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione di una nota di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72; • in alternativa, ove siano spirati i termini per emettere la nota di variazione, mediante richiesta di rimborso ex art. 30-<i>ter</i> del DPR 633/72, comunque da presentare entro 2 anni dalla data del versamento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2023 n. 203).
18	CESSIONE DI AREE A TITOLO DI COMPENSAZIONE URBANISTICA AGGIUNTIVA - RILEVANZA IVA
	Con la risposta a interpello 10.5.2023 n. 326, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione ad un Comune, da parte di una società, di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva, destinate all'edilizia residenziale pubblica, è un'operazione rilevante ai fini IVA.
18.1	<p>CONVENZIONE URBANISTICA</p> <p>La convenzione urbanistica, stipulata tra un Comune e una società, regola i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) di un'area di trasformazione residenziale che insiste su un terreno situato nel territorio comunale.</p> <p>La convenzione prevede la cessione da parte della società, a favore del Comune, a titolo di compensazione, dell'area formante il lotto destinato all'edilizia residenziale pubblica ad un prezzo convenzionato; la cessione di tali aree rappresenta un requisito essenziale per il rilascio del permesso di costruire al fine di realizzare le opere di urbanizzazione.</p>

18.2	<p>CESSIONE A PREZZO CONVENZIONALE</p> <p>Dalla convenzione stipulata tra il Comune e la società emerge che quest'ultima si impegna a cedere a prezzo convenzionale le aree a titolo di compensazione aggiuntiva e, di conseguenza, la cessione di tali lotti di terreno è da ritenersi rilevante ai fini IVA.</p> <p>Nel caso descritto, infatti, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 51 della L. 342/2000, secondo cui non è rilevante ai fini IVA la cessione nei confronti di Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.</p>
19	<p>RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI - SOMME EROGATE - RISTORO DI COSTI - TRATTAMENTO AI FINI IVA</p>
	<p>Con la risposta a interpello 15.5.2023 n. 329, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile l'aliquota IVA del 10% al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. In aggiunta, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i corrispettivi erogati a ristoro degli oneri per la raccolta dei rifiuti si qualificano come erogazioni di denaro e, in quanto tali, non sono soggette a imposta.</p>
19.1	<p>RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>La gestione e la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori sono svolte dai produttori degli stessi tramite Sistemi individuali e collettivi che operano per il conseguimento della raccolta, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Per la corretta applicazione dell'aliquota del 10%, prevista dal n. 127-<i>sexiesdecies</i> della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è necessario far riferimento all'art. 183 co. 1 lett. b-<i>ter</i>) del DLgs. 152/2006, secondo cui la definizione di rifiuti urbani ricomprende anche i rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p>Di conseguenza, l'aliquota ridotta in argomento viene ritenuta applicabile al servizio di raccolta e gestione di tali rifiuti.</p>
19.2	<p>ONERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI</p> <p>Con riferimento al trattamento IVA dei corrispettivi erogati a ristoro degli oneri per la raccolta dei rifiuti, tali somme sono qualificate come erogazioni di denaro non soggette a imposta ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72.</p> <p>Tali importi, infatti, risultano versati per il perseguimento di obiettivi di carattere generale quali il miglioramento dell'efficienza della raccolta e della tutela dell'ambiente.</p>
20	<p>IMPOSTA DI BOLLO - RIADDEBITO IN FATTURA DEI COSTI DI IMMATRICOLAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 15.5.2023 n. 328, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggetti a imposta di bollo i costi di immatricolazione (bolli, imposta di trascrizione, ecc.) che l'agenzia, incaricata dalla concessionaria di svolgere le pratiche auto, paga in nome e per conto del cliente e che, poi, sono riaddebitati in fattura al cliente.</p>
20.1	<p>ASSOLVIMENTO DELLE PRATICHE DI IMMATRICOLAZIONE</p> <p>Nel caso di specie, una società che svolge l'attività di concessionaria di autoveicoli si avvale di alcune agenzie di pratiche automobilistiche per la realizzazione degli adempimenti burocratici necessari per la messa in strada dei veicoli venduti (pratiche presso la motorizzazione civile, iscrizione al PRA, ecc.). In questo contesto, le agenzie per le pratiche auto corrispondono, per ogni immatricolazione, una somma pari a circa 116,00 euro (che include: 64,00 euro per 4 marche da bollo da 16,00 euro; 41,78 euro di contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe; 10,20 euro per diritti al Dipartimento dei trasporti terrestri e imposta provinciale di trascrizione, ecc.), che, poi, la concessionaria riporta nella fattura di vendita dei veicoli (nuovi o usati), unitamente al corrispettivo soggetto a IVA.</p>
20.2	<p>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE</p> <p>In linea di principio, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, l'imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro sulle "fatture, note, conti e simili documenti", se superano la somma di 77,47 euro (nota 2 al suddetto art. 13).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Tuttavia, le fatture aventi a oggetto esclusivamente somme imponibili a IVA non scontano il bollo, ai sensi dell'art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72.</p> <p>Inoltre, talvolta possono operare specifiche esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla tabella B allegata al DPR 642/72.</p> <p><i>Inapplicabilità delle esenzioni</i></p> <p>Nel caso di specie, tuttavia, le somme corrisposte per bolli e altri adempimenti propedeutici all'immatricolazione dei veicoli, riaddebitate in fattura, secondo l'Agenzia delle Entrate, scontano il bollo di 2,00 euro in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, si tratta di somme escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, in quanto anticipazioni in nome e per conto del cliente, sicché non può operare il principio di alternatività IVA-bollo di cui all'art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72; <p>DALL'ALTRO, SEBBENE SI TRATTI DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTE DI TRASCRIZIONE, CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA TARGA, NON PUÒ OPERARE L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA TABELLA B, ALLEGATA AL DPR 642/72, IN QUANTO L'ESENZIONE OPERA SOLO PER GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COME NORMATIVAMENTE PREVISTO.</p>
<p>21</p>	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI</p>
	<p>Il DM 5.5.2023, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.5.2023 n. 110, ha modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.</p> <p>Per quanto riguarda l'Allegato C (Stati ai quali l'Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), entrano il Ghana, la Giamaica e il Kazakistan, in tutti i casi con prima annualità interessata il 2022, ed escono invece il Kenya e la Costa Rica: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 82.</p> <p>Per quanto riguarda l'Allegato D (Stati dai quali l'Italia riceve i dati dei conti intrattenuti <i>in loco</i> dai residenti italiani), entrano le Maldive, ed escono Kenya, Liberia, Marocco, Moldova e Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 110.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.6.2023	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di auto-transporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all'anno 2022; • al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it. <p>A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 26.6.2023 e fino al 20.7.2023 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 21.7.2023 (per la sola firma digitale e invio della domanda).</p>
15.6.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.6.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2023	Acconto IMU 2023	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2023, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022.</p> <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.6.2023	Saldo IMU 2022 e acconto IMU 2023 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2022; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2023, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2022.
16.6.2023	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.6.2023	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2023; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>

GIUGNO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2023	Versamento rata saldo IVA 2022	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2023	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2023.
21.6.2023	Comunicazione cessione crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022	Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022: <ul style="list-style-type: none"> sulla base del modello approvato dal relativo provv. 3.4.2023 n. 116285; utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche; direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.
21.6.2023	Comunicazione cessione crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al quarto trimestre 2022	Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022: <ul style="list-style-type: none"> sulla base del modello approvato dal relativo provv. 3.4.2023 n. 116285; utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche; direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.
26.6.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di maggio 2023, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mono-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
29.6.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p>
29.6.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta	<p>I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.6.2023	Domande per la nuova “rottamazione” dei ruoli	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-<i>quater</i>”).</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.</p> <p>Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti "rottamazioni", ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.</p> <p>Entro il 30.9.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.</p> <p>Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.10.2023.</p>
30.6.2023	Dichiarazione IMU 2021 e 2022	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021 e/o all'anno 2022, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022. <p>Sono valide le dichiarazioni già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 30.10.2012, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello.</p> <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021 e all'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 4.5.2023. <p>Sono valide le dichiarazioni già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 26.6.2014, a condizione che non debbano essere dichiarate ulteriori informazioni.</p>
30.6.2023	Ravvedimento IMU 2021 e 2022	<p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021 e/o per il 2022, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>
30.6.2023	Utilizzo crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022	<p>Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023, i crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022.</p> <p>Il termine del 30.6.2023 per l'utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	Utilizzo crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al quarto trimestre 2022	Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023, i crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022. Il termine del 30.6.2023 per l'utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
30.6.2023	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2023 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2023	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2022; • primo acconto dei contributi per l'anno 2023. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2023	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2023	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2022; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2023. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2023	Versamento saldo IVA 2022	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2023	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2023	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.6.2023	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2023	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.6.2023 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.6.2023	Versamento contributo di solidarietà per il settore energetico	<p>I soggetti che operano nel settore energetico e che hanno approvato il bilancio 2022 entro il 31.5.2023, devono effettuare il versamento del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2023, pari al 50% dell'ammontare della quota del reddito complessivo IRES relativo al periodo d'imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti (2018-2021).</p> <p>Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 deriva dalle previste attività nel settore energetico.</p> <p>L'ammontare del contributo straordinario non può in ogni caso essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022.</p>
30.6.2023	Proroga regime agevolato lavoratori "impatriati"	<p>I lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati", già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2022, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>
30.6.2023	Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori	<p>I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all'art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2022, per esercitare la facoltà di prolungare la durata del regime agevolato che si è concluso il 31.12.2022, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>
30.6.2023	Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"	<p>Gli sportivi professionisti "impatriati" devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente; • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presi-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		denza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2023	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	<p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.</p>
30.6.2023	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2023	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2023 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 30.11.2023.
30.6.2023	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2023 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2023.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 30.11.2023.
30.6.2023	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2022	<p>Salvo aderire al "ravvedimento operoso speciale" ex L. 197/2022 entro il 30.9.2023, le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2023 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2022 relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2023	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2023 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2023 cui era obbligato il defunto; regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti (salvo aderire al "ravvedimento operoso speciale" ex L. 197/2022 entro il 30.9.2023). <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2023.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2023	Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato	<p>I soggetti che detengono partecipazioni, in regime d'impresa, possono affrancare gli utili e le riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> non ancora distribuiti all'1.1.2023; che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022; mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 9% (per i soggetti IRES) o del 30% (per i soggetti IRPEF). <p>L'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).</p>
30.6.2023	Affrancamento dei redditi degli OICR	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che detengono quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e che intendono avvalersi della facoltà di affrancamento dei relativi redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR) e redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR), con l'imposta sostitutiva del 14%, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> trasmettere all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, un'apposita comunicazione al fine di esercitare l'opzione (l'imposta sostitutiva sarà versata dall'intermediario entro il 16.9.2023, a seguito della ricezione della provvista da parte del contribuente); in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto con intermediari finanziari, versare la suddetta imposta sostitutiva del 14% entro il termine in esame ed esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	Affrancamento dei redditi delle cripto-attività	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all'1.1.2023, ai fini dell'affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
30.6.2023	Versamento cumulativo ritenute condominio	Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73: <ul style="list-style-type: none"> operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
30.6.2023	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2023. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2023	Comunicazione contratti di locazione breve	Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati: <ul style="list-style-type: none"> dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2022 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; per i quali non siano state operate ritenute. <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
30.6.2023	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno: <ul style="list-style-type: none"> con riferimento all'anno 2022; in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.6.2023	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2023	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2023, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2023	Presentazione domande "sport bonus"	<p>I titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

GIUGNO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova "finestra" per la presentazione delle domande.</p>
1.7.2023	Documentazione contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall'1.7.2022 al 16.8.2022 (primo periodo di incentivazione).